

Civile Sent. Sez. L. Num. 31985 Anno 2018

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

Data pubblicazione: 11/12/2018

SENTENZA

sul ricorso 21914-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED] che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2018

2469

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio
dell'avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

[REDACTED] TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY,
(già SHARED SERVICE CENTER S.R.L.);

- intimati -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G.

proposto da:

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY, (già SHARED
SERVICE CENTER S.R.L.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli
avvocati [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresentano e difendono
giusta delega in atti.

- ricorrente successivo -

contro

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio
dell'avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti al ricorso successivo -

avverso la sentenza n. 2693/2016 della CORTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2016 r.g.n.
6094/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2018 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l'inammissibilità o in subordine rigetto di
entrambi i ricorsi;

udito l'Avvocato [REDACTED], l'Avvocato [REDACTED]
[REDACTED] compare per TELECOM ITALIA S.P.A. anche nella
qualità d'incorporante la Telecom Information
Thecnology Italia;

udito l'Avvocato RICCARDO BOLOGNINI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza 2963/2016 aveva accolto il gravame proposto da [REDACTED] in epigrafe indicati avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva rigettato la domanda dagli stessi in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e Telecom Italia Information Technology srl (già Shared Service Center - SSC srl), diretta all'accertamento della inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. alla fattispecie che aveva visto il passaggio dei lavoratori dall'una all'altra società.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la struttura IT Operation , oggetto della cessione in oggetto, non avesse le caratteristiche di autonomia funzionale e di identità autonoma invece necessarie per configurare una legittima cessione regolata dalla disposizione codicistica. In particolare rilevava che la struttura al momento della cessione si configurava come una serie di funzioni operative identificate in modo unitario solo per volontà della società , ma sprovviste di propria identità organizzativa e funzionale tale da consentire alla stessa di operare autonomamente senza la necessaria e determinante integrazione da parte di Telecom.

Avverso detta decisione la società Telecom spa proponeva ricorso affidandolo a 3 motivi .Con successivo ricorso Telecom Italia Information Technology srl proponeva ricorso avverso la medesima sentenza affidandolo a tre motivi.

Con controricorso i soli lavoratori [REDACTED] resistevano ai ricorsi.

Telecom Italia spa depositava memoria ex art. 378 c.p.c., anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology (TI.IT) con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

La parte controricorrente con memoria ai sensi del richiamato art. 378 cp.c., insisteva per l'accertamento della illegittimità della cessione del ramo di azienda.

I ricorsi erano trattati congiuntamente nell'odierna udienza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve in via preliminare darsi atto che a far data dal 1 gennaio 2017 la società TI.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia spa.

Telecom Italia spa, (anche quale incorporante Telecom IIT) ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. I controricorrenti hanno manifestato la persistenza del loro interesse al ripristino del rapporto ex tunc e quindi alla conferma della impugnata decisione.

Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere, richiesta dalle parti ricorrenti, dà luogo all'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. 10553/2017 Cass.n. 21951/2013).

Si osserva altresì che la manifestata persistenza dell'interesse dei controricorrenti alla conferma della impugnata decisione e, in sostanza, alla conferma del loro diritto al ripristino del rapporto con Telecom Italia spa, non viene scalfito dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, in quanto detta pronuncia lascia comunque ferma la statuizione della corte di appello oggetto della presente impugnazione.

I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese, si rileva che le stesse, in ragione del principio di causalità del processo, devono essere poste a carico della parte che ha dato causa allo stesso ove, le ragioni sopravvenute (sopraggiunta carenza di interesse), abbiano escluso la valutazione del merito delle domande. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, chi, per l'attuazione del suo diritto, si è trovato nella necessità o ha ravvisato l'opportunità, di ricorrere al giudice, deve sopportare sia le spese giudiziali proprie che quelle sostenute dalla controparte, esclusa ogni possibilità di compensazione, la quale è prevista dalla legge soltanto come mezzo di eliminazione o di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riduzione della condanna alle spese della parte soccombente (in tal senso Cass.n. 6448/1997,Cass.n. 1124/1986; cass.n. 7047/1983).

Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di inammissibilità per ragioni sopravvenute, quale il difetto di interesse (in tal senso Cass. n. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna Telecom Italia spa , anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology alle spese liquidate in favore dei controricorrenti in E. 5.000,00 per compensi professionali ed E. 400,00 per esborsi oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così' deciso in Roma il 14 giugno 2018.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Sent. Sez. L Num. 32589 Anno 2018

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 17/12/2018

SENTENZA

sul ricorso 22872-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati [REDACTED], [REDACTED] A,
[REDACTED], [REDACTED], che la
rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

[REDACTED]
[REDACTED]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ll

2018

2477

[REDACTED] NI
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio dell'avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (già
SHARED SERVICE CENTER), [REDACTED]
[REDACTED]

- intimati -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G.

proposto da:

TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. (già
SHARED SERVICE CENTER), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli
avvocati [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresentano e difendono
giusta delega in atti.

- ricorrente successivo -

contro

[REDACTED]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[REDACTED] A
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio dell'avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrenti al ricorso successivo** -
avverso la sentenza n. 2933/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2015 r.g.n.
6095/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2018 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per [REDACTED] inammissibilità o in subordine
rigetto nel resto;

udito l'Avvocato [REDACTED], l'Avvocato [REDACTED]
[REDACTED] compare per TELECOM ITALIA S.P.A. anche nella
qualità d'incorporante la Telecom Information
Technology Italia;

udito l'Avvocato RICCARDO BOLOGNESI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 2933 del 2015, in accoglimento dell'appello proposto dai lavoratori avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 2963 del 2013 (di rigetto della domanda in origine proposta nei confronti di Telecom Italia Spa e Telecom Italia Information Technology srl (già Shared Service Center -SSC srl) per l'accertamento di nullità della cessione del ramo di azienda «IT Operations» dall'una all'altra società) dichiarava la nullità della cessione dei contratti di lavoro e la prosecuzione dei rapporti alle dipendenze di Telecom Italia S.p.A.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito escludeva la sussistenza di una vicenda riconducibile all'art. 2112 cod.civ. per difettare la struttura oggetto di cessione della necessaria autonomia funzionale.

A giudizio della Corte di appello, l'articolazione oggetto di cessione (*id est* IT Operations) rappresentava il risultato di un accorpamento di tre sottostrutture delle dieci iniziali nelle quali era stata articolata la struttura - originariamente unitaria - di Information Technology.

La Corte territoriale osservava come la struttura ceduta, pur preesistente, non avesse le caratteristiche di autonomia tale da poter essere identificata quale entità indipendente ai fini della cessione, mantenendo Telecom Italia spa, anche dopo il trasferimento, una macroscopica ed invasiva ingerenza nella gestione organizzativa della cessionaria SSC srl (*id est* Shared Service Center srl e poi Telecom Italia Information Technology srl).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia S.p.A., affidato a due motivi, cui hanno resistito i lavoratori.

Telecom Italia Information Technology S.r.l. (già Shared Service Center S.r.l.) ha proposto ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, con due motivi, ed i lavoratori hanno depositato controricorso.

Telecom Italia SpA ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., anche nella qualità di incorporante la società Telecom Italia Information Technology (TI.IT), con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ.: con riferimento alle posizioni di [REDACTED] ed [REDACTED] dato atto della sopravvenuta conciliazione della lite in sede sindacale, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; con riferimento alle restanti posizioni,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

invece, ha insistito per l'accertamento di illegittimità della cessione del ramo di azienda.

RAGIONI DELLA DECISIONE

██████████ ed ██████████ hanno conciliato la presente lite con verbale redatto in sede sindacale, rispettivamente il 24 febbraio 2016 ed il 26 ottobre 2016.

La sopravvenuta transazione comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, anche in relazione alle spese (regolate in sede di accordo) per quanto riguarda la posizione di ██████████ le spese del giudizio di legittimità si compensano per intero, invece, per quanto riguarda il controricorrente ██████████, considerato che nel verbale di conciliazione relativo a quest'ultimo, le parti nulla hanno pattuito al riguardo e trova, pertanto, applicazione l'art. 92, ult.co., cod.proc.civ (in virtù del quale, in assenza di specifica pattuizione nel verbale di conciliazione, le spese si intendono compensate, cfr. Cass. nr. 7307 del 2018).

Per ciò che riguarda le altre posizioni, in via preliminare, deve darsi atto che, a far data dal 1 gennaio 2017, la società Ti.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da Telecom Italia SpA.

Osserva il Collegio che la richiesta di Telecom Italia SpA di cessazione della materia del contendere dà luogo all'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, posto che i lavoratori, per effetto della descritta vicenda societaria, sono, nelle more, nuovamente transitati in Telecom Italia SpA, incorporante; l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. nr. 10553 del 2017; Cass. nr. 21951 del 2013).

Si osserva, altresì, che la manifestata persistenza dell'interesse dei controricorrenti alla conferma della impugnata decisione e, in sostanza, alla conferma del loro diritto al ripristino del rapporto con Telecom Italia S.p.A. non viene scalfito dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, in quanto detta pronuncia lascia comunque ferma la statuizione della Corte di appello oggetto della presente impugnazione.

I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese, le stesse, per il principio di causalità del processo, vanno poste a carico della parte che ha dato corso al giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Non sussistono i presupposti per il versamento da parte di Telecom Italia SpA, anche quale incorporante di Telecom Italia Information Technology, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto «in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)» (Cass. nr. 19464 del 2014; Cass. nr. 13636 del 2015).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione a [REDACTED] ed [REDACTED], anche per le spese quanto a [REDACTED], compensandole per [REDACTED]; per il resto, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Telecom Italia SpA, anche quale incorporante di Telecom Italia Information Technology Srl, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro [REDACTED] per compensi professionali, euro 400,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14.6.2018